



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2019, proposto da

Comune di Petralia Soprana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà 129;

*contro*

Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale Dell’Ambiente, Università degli Studi Catania, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Dell’Ambiente - Commissione Valutazione Avviso 6.6.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. n. 51519 del 23.7.2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e

Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui il Servizio 4 dell'Assessorato - Gestione finanziaria Interventi Ambientali - confermava la valutazione della Commissione di valutazione di non coerenza del progetto presentato dal Comune di Petralia Soprana, a seguito di richiesta di riesame ai sensi dell'art. 3 del DDG n. 131 del 14.3.2019;

- del DDG 653 del 26.7.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse;

- del DDG 708 del 20.9.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui ha assicurato la necessaria copertura finanziaria per i progetti ammissibili;

- ove occorrer possa, del DDG 131 del 14.3.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, trasmesso con nota prot. 21767 del 2.4.2019;

- ove occorrer possa, del verbale della Commissione di valutazione dei punteggi del 19.4.2018, trasmesso con nota dell'Assessorato prot. n. 23751 del 9.4.2019;

- ove occorrer possa, del bando approvato con Decreto del 3.7.2017 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale Dell'Ambiente, dell'Università degli Studi Catania e della Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Dell'Ambiente - Commissione Valutazione Avviso 6.6.1;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 2784/2019;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 2784/2019 l'Amministrazione ha versato in data 02/01/2020 copiosa documentazione tra cui la nota della Commissione del 03/12/2019;

Ritenuto che con la predetta relazione la Commissione ha evidenziato, quanto al progetto presentato dal Comune di Petralia Soprana ID n. 56 per la "Realizzazione di un centro visita per la lavorazione del Salice", di essersi determinata nei sensi contestati dalla parte ricorrente avendo rilevato la non coerenza del progetto con l'avviso; ciò in quanto *"Il progetto non è valutato in quanto nella relazione tecnico economica si dichiara espressamente che trattasi di sede già destinata ad area museale, quindi non coerente con quanto previsto al punto 3.2.1 dell'Avviso"*;

Considerate le controdeduzioni dalla parte ricorrente contenute nella memoria del 26/01/2020 in relazione alla mancata ponderazione, da parte dell'Amministrazione, di quanto previsto nell'Avviso paragrafo 3.2.1 che recita testualmente *"realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all'area aperta, orti botanici, punti di osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale, anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni e alla storia del territorio (es. edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti d'informazione e piccole strutture ricettive"*;

Considerato che, in tesi dei ricorrenti, la predetta disposizione dell'Avviso, con una indicazione meramente subordinata rispetto alla previsione iniziale, consentirebbe l'utilizzo di attrezzature e strutture "anche" già esistenti ma non utilizzate purché dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale, come nel caso

in specie (stante che l'immobile, ancorché già destinato a sede museale, non è allo stato utilizzato);

Considerato che al danno prospettato dal Comune ricorrente è possibile ovviare mediante l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione in relazione al dato, non contestato, che l'immobile indicato in progetto, ancorché già destinato a sede museale, non sia mai stato utilizzato a tale scopo: a tal fine l'Amministrazione dovrà dunque rinnovare l'iter istruttorio sull'istanza del Comune di Petralia Soprana;

Ritenuto che, alla luce del potenziale elevato numero dei soggetti controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 15 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) così dispone:

a) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante rinnovazione dell'istruttoria alla stregua delle considerazioni sopra espresse; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2021, come da redigendo calendario;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**